

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA EMIGRAZIONE
Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio

RELAZIONE RELATIVA AI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE
ASSOCIAZIONI TARTUFICOLE REGIONALI
(L.R. n. 66 del 21.12.2012 art. 13)

PREMESSA

Il settore del tartufo e della tartuficoltura, ha acquisito negli ultimi anni in Abruzzo un interesse sempre crescente. Le attività di ricerca, sperimentazione studi e indagini di settore poste in essere dalla Regione, hanno messo in luce un comparto produttivo di estremo interesse che pone la Regione ai primissimi posti a livello produttivo in Italia. La cartografia delle aree vocate alle diverse specie di tartufo e il conseguente studio degli habitat hanno rappresentato un' importante premessa per l'istituzione di servizi di Assistenza Tecnica Specialistica al settore della coltivazione, unico vero rimedio alla costante diminuzione produttiva delle tartufaie naturali sempre più sfruttate.

L'indagine sulla filiera produttiva ci ha regalato un quadro ancor più chiaro sul peso economico del settore che si colloca appena dopo i settori di punta dell'agricoltura regionale:

- circa 40 ditte che commercializzano e/o trasformano il prodotto a livello regionale;
- circa 6.000 raccoglitori interessati alla raccolta dei preziosi funghi;
- 10 associazioni di settore;
- 3 vivai attivi nella produzione di piante micorrizzate con tartufo.

A seguito di tutto ciò, è sorta l'esigenza di adeguare la normativa sulla raccolta e commercializzazione ferma per l'Abruzzo al lontano 1988 con la Legge Regionale n. 22.

Così è nata la Legge Regionale n. 66 del 21 dicembre 2012 "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" che abroga e sostituisce la precedente L.R. 22/88.

Tante le novità introdotte nella nuova legge, fra queste, il maggior peso acquisito dalle associazioni legate al settore, che diventano, di fatto, interlocutori privilegiati della Regione nelle decisioni e in ogni altro ambito operativo che attiene la materia.

Nello specifico, l'articolo 13 della L.R. n. 66/2012 che attiene la "Costituzione di associazioni", ai commi 2 e 3 prevede una fase di riconoscimento delle associazioni e l'iter amministrativo da seguire per ottenere l'accreditamento nei confronti della Regione.

I criteri per il riconoscimento proposti, così come è avvenuto nella fase di redazione della nuova normativa di settore poi divenuta Legge 66/2012, ha beneficiato del contributo di idee delle stesse associazioni in essere, garantendo piena rappresentatività agli attori tutti della filiera, premessa indispensabile per una larga condivisione.

Di seguito un breve commento ai punti relativi ai criteri individuati

Premessa.

Vengono richiamati i riferimenti di questo atto, rappresentati dalla Legge 66/2012 e più in generale dallo Statuto della Regione Abruzzo che riconosce un elevato valore alle Associazioni.

Iscrizione nell'elenco delle Associazioni Tartufigole riconosciute.

Si definiscono i criteri che le associazioni richiedenti devono possedere ai fini dell'iscrizione nell'elenco, partendo da una rappresentatività territoriale (devono infatti avere sede legale nella Regione Abruzzo) assicurando al contempo le condizioni e le finalità previste nella Legge 66/2012. Da segnalare il punto d) che limita a 50 il numero minimo di soci per ottenere l'iscrizione, nato

dall'esigenza di favorire la nascita di associazioni che abbiano rappresentatività a livello territoriale senza favorire una eccessiva proliferazione delle stesse prive dei requisiti minimi in termini di associati.

Richiesta di riconoscimento e di iscrizione all'elenco delle Associazioni Tartufigole

In questo punto viene stabilito l'iter amministrativo per ottenere l'iscrizione, richiamando anche lo specifico comma 3 dell'art. 13 della Legge 66/2012 che elenca i documenti a corredo dell'istanza.

Si segnala che, ai fini dell'iscrizione, almeno il 51% degli associati devono versare la quota prevista per la Tassa annuale di Concessione Regionale che l'ultima legge fissa a €150,00.

Cancellazione dall'elenco delle Associazioni

In questo punto le motivazioni che possono portare alla cancellazione dall'elenco, quali la perdita dei requisiti o il recesso volontario.

Partecipazione delle Associazioni riconosciute

Viene stabilito che la partecipazione delle Associazioni riconosciute all'attività della Regione in materia di tartufo, si realizza attraverso la convocazione delle stesse da parte del dirigente del Servizio competente. Al tempo stesso vengono richiamati i casi in cui è prevista la consultazione delle Associazioni sulla base di quanto atteso dalla legge 66/2012. Tra i compiti si richiama, per importanza, la proposta dei rappresentanti delle Associazioni all'interno delle Commissioni d'esame a norma dell'art.22 comma 5 punto d) della L.R. 66/2012.

Criteri per la prima fase applicativa

Prevede, unicamente per il primo anno, l'iter per la richiesta di riconoscimento e la scadenza dei 30 giorni dall'atto di riconoscimento per la convocazione delle Associazioni accreditate da parte del Servizio competente della Direzione Agricoltura.